

IMPOSTE SUL REDDITO

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus e detrazioni fiscali nell'edilizia

Scopri di più

Il **differenziale positivo** tra l'importo nominale del **credito d'imposta** corrispondente alla detrazione edilizia e il **prezzo di acquisto** del medesimo **non è tassabile in capo al professionista cessionario** che effettua l'acquisto "spendendo" la **propria partita Iva**. È quanto emerge dalla risposta all'**interpello n. 956-335/2023** rilasciata dalla Direzione Regionale del Veneto, purtroppo, quantomeno fino ad oggi, **non ancora resa pubblica**.

Il caso riguarda uno **studio associato** esercente l'attività professionale dei **dottori commercialistiche** nel corso del **2023** ha acquistato crediti d'imposta riconducibili alla detrazione **superbonus**, di cui all'[articolo 119, D.L. 34/2020](#).

Il prezzo di acquisto dei crediti differiva dal loro valore nominale, con conseguente emersione di un **differenziale positivo**. Sostanzialmente, volendo fare un esempio, lo studio associato istante ha pagato un corrispettivo di 80 per acquistare un credito d'imposta di 110, realizzando quindi un **plusvalore di 30**.

Ciò posto, lo studio associato interrogava l'Agenzia delle entrate in merito al **trattamento fiscale**, segnatamente ai fini dell'imposizione diretta, del plusvalore generato, evidenziando la circostanza che i crediti in parola **non sono stati originati da prestazioni professionali** (né dello studio né dei singoli associati), ma dal mero acquisto degli stessi.

Nel fornire il proprio parere sulla vicenda, la Direzione Regionale del Veneto ha ricordato che costituisce **presupposto** ai fini Irpef il **possesso di redditi appartenenti** a una delle seguenti categorie tassativamente indicate nell'[articolo 6, Tuir](#):

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d'impresa;
- redditi diversi.

Laddove, invece, l'arricchimento del contribuente **non sia inquadrabile** in una delle suddette categorie reddituali del testo unico, lo stesso deve considerarsi, in linea di principio, **non assoggettabile ad imposizione diretta**.

Ebbene, attesa **l'assenza di una specifica disposizione normativa** che riconduca a tassazione il differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti fiscali superbonus, l'eventuale rilevanza fiscale del plusvalore va verificata rifacendosi proprio alla **regola generale**, ovvero sia indagando se esso possa essere **ricondotto** a una delle categorie di reddito previste dall'[articolo 6 Tuir](#) e, in particolare, se possa rientrare tra:

- i redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi diversi.

A parere dell'Agenzia delle entrate, il **differenziale in questione non rientra in nessuna delle categorie di reddito individuate**, poiché:

1. con riferimento alla categoria dei **redditi di capitale**, non costituisce un reddito derivante dalla concessione temporanea alla controparte della disponibilità di capitale;
2. con riferimento alla categoria dei **redditi di lavoro autonomo**, non deriva dall'esercizio dell'attività professionale e non può nemmeno essere incluso nella nozione di elementi immateriali riferibili all'attività professionale, alla luce del fatto che i crediti d'imposta acquistati **non originano da prestazioni professionali** rese dallo studio e/o dagli associati (ad esempio applicando il cd. sconto in fattura), né rappresentano il corrispettivo in natura di prestazioni professionali rese dai medesimi soggetti;
3. con riferimento ai **redditi diversi**, non deriva né dalla cessione di titoli o certificati di massa non partecipativi ([articolo 67, comma 1, lettera c-ter, Tuir](#)), né dalla cessione a titolo oneroso di strumenti finanziari e nemmeno da rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto ([articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies Tuir](#)).

Pertanto, deve ritenersi che il **differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il relativo prezzo di acquisto non generi reddito imponibile in capo allo studio associato istante**. Volendo riprendere i dati dell'esempio sopra proposto, il plusvalore di 30 rappresenta, quindi, un provento che concorre all'"utile" dello studio, ma non al corrispondente reddito professionale.

L'Agenzia osserva, peraltro, che tale linea interpretativa è **coerente**:

- con l'introduzione stessa del 110%, con cui il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti un'agevolazione di ammontare superiore ai costi sostenuti, **senza prevedere alcuna rilevanza reddituale del differenziale positivo** (pari al 10% delle spese sostenute);
- con l'**irrilevanza** dell'eventuale differenziale "**negativo**" conseguente al **mancato**



utilizzo del credito in compensazione, atteso che non è possibile riportare “in avanti” o chiedere il rimborso dell’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata in ciascun anno di “competenza”.